DISCORSO PRONUNZIATO DA S.E. IL GRAN GIUDICE, MINISTRO DELLA...



DISCORSO

PRONUNZIATO DA S. E.

IL GRAN GIUDICE,

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

NELLA GRANDE AULA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ALL' OCCASIONE

DELL' ISTALLAZIONE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL CONSIGLIO DI STÀTO, ED IL CONSIGLIO DELLE PREDE, IL CONSIGLIO DEL SIGILLO DEI TITOLI E PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.

MILANO, MDCCCIX,

DALLA STAMPERIA REALE.

DISCORSO

PRONUNZIATO DA S. E.

IL GRAN GIUDICE,

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

SIGNORI AVVOCATI,

I patrocinatori addetti ai tribunali civili, alle corti di giustizia e di appello sono istituiti per assistere ai cittadini, sui diritti dei quali, ministri e vindici delle leggi, i magistrati giudiziarj debbono pronunziare.

Generoso e sacro è l' officio di questi patrocinatori. Facendo essi per loro istituto proprj i bisogni

de' privati, tutto il peso si assumono dei pericoli ai quali trovasi esposta la fortuna dei loro clienti, e l'onore spesse volte eziandio e la libertà e la vita. Ad essi poi è affidata l'osservanza della procedura, che, diretta a preservare le proprietà da una troppo facile invasione, a circondarla di forme conservatrici, assicura l'imparzialità e la rettitudine de' giudizj.

Quanto adunque le leggi hanno determinato sullo stato delle persone, quanto hanno prescritto su i titoli delle proprietà, quanto hanno stabilito in materia di azioni, tutto è dato ad argomento degli studj, e della fede e religione de' patrocinatori, ond' essere discreti nel consigliare gl' intraprendimenti e le difese, prudenti nell' incaricarsene,

fermi e costanti nelle trattazioni, ed accorti e saggi di poi ne' finali sviluppamenti.

Ecco ciò che per loro istituzione dovettero essere i patrocinatori, e ciò che il diritto pubblico del Regno d' Italia singolarmente vuole che siano. Ed è stato uno de' più eminenti benefizj nella rigenerazione dell' ordine giudiziario, preparato dalla liberale sapienza del Governo, quello di ripartire i patrocinatori, come in distinti ordini, mercè l'applicazione di essi ai tribunali e alle corti, onde impedire con tal mezzo che il loro ministero nè per soverchia abbondanza invilisca, nè soffra remore per la distrazione delle moltiplici clientele.

Ma se, per le cose esposte, degno di grande considerazione apparisce

l'officio dei patrocinatori addetti ai tribunali civili e alle corti di giustizia e di appello, costituiti dalla pubblica confidenza intermediarj tra i cittadini e le autorità conservatrici dei diritti comuni; a più ardua carriera ed a più splendida condizione, cred' io che debbansi giudicare elevati coloro ai quali le istituzioni nostre commettono il padrocinio presso la corte di cassazione.

Il potere giudiziario istituito per rendere ne' concreti casi efficace la legge a tutela della proprietà reale o personale dei cittadini, per ciò stesso che a renderne sicura l'azione abbisogna di una assoluta indipendenza, facilmente potrebbe divenire il più terribile de' poteri, siccome ha osservato l'illustre autore dello spirito delle leggi, se i

giudici, in vece di seguire ed applicare fedelmente la legge, sostituissero o l'opinione o l'arbitrio loro; e così rendendone nulla la forza, o forzandola all'opposto di quanto essa tende, venissero ad intaccarla gravemente, ed iniquissimamente a pervertirla.

Era dunque necessaria una grande autorità, la quale vegliasse su i pericoli di tali attentati, pronta all'uopo a reprimerli, e questa grande autorità è quella di cui è investita la corte di cassazione. Voi già lo sapete, o signori. Non giudice di questioni e diritti privati, ma conservatrice e vindice dell'ordine de' giudizj e dello spirito della legislazione, il solo interesse della legge è essenzialmente l'oggetto di questa suprema magistratura, sia in

quanto la legge prescrive le forme relative istituite a tutela della civile libertà, sia in quanto vuole inviolate le norme di quella sovrana giustizia di cui essa è l'espressione.

Ecco pertanto la destinazione sopra ogni altra luminosissima, alla quale sono chiamati gli avvocati presso la corte di cassazione. Ecco ciò che loro imprime l'eminente carattere di uno stato superiore.

Non semplici patrocinatori di parti, non rappresentanti semplici di persone, o ragioni o titoli privati; dall'emergenza de'casi singolari gli avvocati presso la corte di cassazione, non altro fanno che trarre l'occasione di preparare le menti dei giudici alla combinazione di quelle astratte e generali massime, nella serie delle quali tutta sta la pratica

conservazione di quello spirito, senza cui la legge non essendo che una morta lettera, abbandonerebbe alla più funesta confusione gl'interessi dei cittadini, quando frattanto è data per assicurarli e per proteggerli. Quindi è, o signori, che laddove nei patrocinatori presso i tribunali civili e presso le corti di giustizia e d'appello, richiedesi la scienza dei codici direttivi dell'ordine giudiziario, e dei diritti delle proprietà e delle cose, negli avvocati presso la cassazione divien necessaria quella profonda comprensione, che dal legista distingue l'uomo veramente giureconsulto; la comprensione, io dico, e dei grandi principj dai quali tolto hanno le leggi le varie loro disposizioni, e del finale oggetto cui si dirigono,

elementi soli pe' quali può afferrarsi lo spirito del legislatore, onde all'unità dell'intento riducendo ogni vario dettame, sotto a un punto solo si colleghi la forza legislativa, e la stabilità si perpetui di quella ragione suprema ch'è l'anima della legge.

Se Roma, che pur ebbe un censore dei costumi, avesse avuto nella istituzione data a noi nella corte di cassazione un censore delle leggi incaricato di mantenerne e conservarne il deposito, la storia della giurisprudenza, come osservò l'illustre Filangieri, non ci rammenterebbe quella funesta fluttuazione di opinioni e di massime, cui i Romani primieramente, poscia tutt'i popoli che le leggi romane adottarono, trovaronsi abbandonati fin qui. Degni

della nostra ammirazione sono gli studj profondi e gli ostinati ardimenti di que' giureconsulti. Ma in tanta copia di lumi che offre la preziosa collezione delle leggi romane, per colpa forse di un magistrato censore e custode dello spirito della legislazione, ne fu corrotta l'integrità, e mille difformi sistemi d'interpretazione dividendo i giureconsulti in differenti sette, propagarono uno scetticismo funesto in una materia la quale essenzialmente comanda un' esclusiva unità.

I nostri nipoti non avranno a dolersi di tanto inconveniente, essi che nascono sotto gli auspicj del Codice Napoleone. E se la nostra legislazione potrà garantirsi dagl' insulti del tempo, e mantenersi costante in un aggregato di principj

uniformi, concatenati e inviolabili, ne saremo debitori alle vigili ed incessanti cure della corte di cassazione, ed all' istituzione che si consacra oggi nel ministero degli avvocati, che col loro zelo e coi loro lumi potranno non mediocremente contribuire a quella sistematica interpretazione, per la quale sola può conservarsi univoca in ogni suo rispetto la legislazione del Regno.

Sì, voi, o signori, siete per una specie di pubblico ministero incaricati di portare i primi, in questo augusto santuario della sapienza, la fiaccola luminosa che indichi il vero senso della legge, ne additi lo spirito e prepari il sistema della di lei applicazione.

Voi siete che i primi farete sentire la innovazione salutare e sublime

dell' ordine giudiziario, seguíta fra noi, presso i quali non più come in addietro le leggi criminali e civili hanno una condizione d' isolamento, ma bensì un nesso necessario ed inviolabile con le politiche nostre istituzioni. Ond' è che ove ne' codici nostri alcun vôto presumasi in tutte quelle materie nelle quali il diritto privato è strettamente collegato col diritto pubblico, meno alle antiche legislazioni vi fia d' uopo ricorrere per supplirvi, che alle istituzioni nostre politiche, nelle quali riscontrerete facilmente il principio direttivo dei giudizj occorrenti, laddove in quelle incerto talora potrebbe trovarsi il sussidio, e spesse volte fallace eziandio, mancando da gran tempo quegli ordini pubblici, dei quali essi erano una emanazione.

Ed eccovi, signori, indicata la dignità del carattere degli avvocati presso la corte di cassazione. A questa però nuovo lustro ha voluto accrescere l' augusto nostro Sovrano, chiamandovi esclusivamente alla trattazione delle cause d'amministrazion pubblica presso il suo consiglio di stato.

Lo stato ha nella morale sua rappresentanza una vita, ch' esso tende essenzialmente a corroborare e ad amplificare per la pubblica prosperità. Allo stato adunque competono necessariamente dei diritti che vogliono essere mantenuti. Quindi da una parte nasce il sistema delle attribuzioni delle autorità, e nasce dall' altra parte quello delle azioni nel rapporto degli oggetti di queste attribuzioni medesime. Il sistema

delle attribuzioni delle autorità costituisce ciò che chiamasi il diritto pubblico del Regno. Il sistema delle azioni nel rapporto degli oggetti di queste attribuzioni forma la materia di ciò che dicesi diritto amministrativo. Le costituzioni, le leggi e i regolamenti di pubblica amministrazione sono le basi d' entrambi codesti sistemi, e perciò della giurisprudenza amministrativa, che quindi ha e il suo oggetto speciale e speciali tribunali e speciali forme di procedere.

Ora di tutto ciò il consiglio di stato nella parte in cui delibera intorno alle quistioni amministrative, viene ad essere il supremo custode e conservatore. È utile e grande e delicato senza dubbio tale suo officio. Come l'integrità delle leggi

politiche si conserva per le altissime cure del senato consulente, come la concordia e il buon ordine tra i cittadini si mantengono per le sentenze e decisioni delle autorità giudiziarie; per le deliberazioni del consiglio di stato si mantiene l'ordine de' magistrati e l' integrità de' pubblici diritti, dai quali l' interna consistenza dello stato e la sua costante forza ed attività dipendono.

E a parte di sì nobile e grande e delicato officio siete chiamati voi, o signori, i quali avendo per istituto di dovere ne' vostri studj risalire all' esame della vera ragione di stato, oggi indicata fra noi non più per confuso concetto di arbitraria consuetudine, siccome in addietro facevasi, ma per quel vero complesso di principj che soli esser

debbono il sostegno della cosa pubblica, di leggieri comprenderete come v' è per lo stato un ordine superiore di giustizia, il quale, quantunque proceda dal principio medesimo da cui nasce quello che dispone dei diritti privati, ha nondimeno un carattere essenzialmente distinto, e s'annunzia con norme sue proprie, e a tal grado di prevalenza s'inalza, quale è quello a cui sopra gl'interessi privati s'alzano sempre gl'interessi pubblici, non per parzialità di favore, come i poco avveduti potrebbero congetturare, ma per necessità di natura.

Quindi quell' accurata investigazione delle competenze per cui uopo è cogliere ogni sottilissima linea che divide dal civile diritto il diritto amministrativo. Quindi quella

perspicace intelligenza, che afferra ogni punto di differenza fra le sanzioni civili e quelle che nascono dalle politiche ed economiche istituzioni. Quindi quella profonda analisi, per la quale soltanto può giungersi a dare all' autorità e alla cosa pubblica quanto conviene ad entrambe, senza nulla detrarne alle ragioni private, come imperiosamente per fondamentale sua regola la giustizia amministrativa comanda.

Per sì fatti mezzi si trattano nel consiglio di stato le cause di pubblica amministrazione. E quale nuovo campo ad ottenere benemerenza ed onore viene aperto a ciascheduno di voi, o signori, cui è commesso di porre codesti mezzi in azione coi vostri studj e collo zelo vostro? Certamente se presso la corte di

cassazione voi potete contribuire alla conservazione di quella preziosa unità di massima ch'è l'anima avvivatrice della civile e criminale legislazione, non meno contribuir potrete presso il consiglio di stato a rendere alla patria splendido ed importante servigio, nel rispetto della conservazione dell' ordine pubblico, che irrefragabilmente comprende la causa comune. Aggiungerò ancora, che venendo voi ad essere gli organi immediati pei quali le quistioni di pubblica amministrazione definitivamente si trattano, siccome n'avete fra tutti i patrocinatori del Regno l'onorevole prerogativa; così da voi in special modo incomincerassi a diffondere ne'cittadini il retto intendimento della natura e degli oggetti della giurisprudenza amministrativa,

tanto necessaria onde nella condotta de' loro affari ai privati ed agli uomini di legge nella direzione di quelli de'loro clienti, niuna salutare avvertenza più manchi.

Ma di più ampia confidenza vi onora il Re, a voi due altre prerogative attribuendo, il patrocinio, cioè, nelle cause delle prede, e l'altro nelle impetrazioni de' maggiorascati e de' titoli.

Ai pacifici sacerdoti della giustizia mal si conviene di parlare dei tremendi ed atroci casi della guerra. Ma se vi sono dei tempi e delle circostanze, siccome la storia del genere umano prova assai chiaramente, in cui le nazioni o i loro capi ricusino di ascoltare le voci della ragione, l'esperimento della forza diventa inevitabile. Allora si

alza il flagello distruttore della guerra, e i saccheggi e le devastazioni e le stragi d'ogni genere, convertono in un teatro di desolazione e d'orrore le province che la concordia e la pace rendevano dianzi floride e doviziose. Che più? Invano si cerca scampo tra i flutti procellosi e le tempeste orrende del mare. La guerra va in traccia di vittime sull'elemento stesso che tante già ogni anno ne inghiotisce di sua natura. Grazie però all'incivilimento delle nazioni, molto si è detratto al cieco furor distruttivo; e il diritto delle genti ha segnato dei limiti, che la forza stessa è obbligata a rispettare. Da questo principio è nata la istituzione dei giudizj sulle prede.

Ma non sono essi una emanazione dell'ordine giudiziario; sono

piuttosto un atto della ragione politica che sola può statuire sulle relazioni che lo stato ha colle potenze straniere, e il corso in mare appartiene a queste relazioni. Ampio è lo sviluppamento che dalla umana prudenza aver possono queste relazioni, i di cui risultati or troviamo espressi ne' trattati diplomatici o ne' regolamenti pubblici, ed or dobbiamo presumere, seguendo le indicazioni di quella equità che nella stessa discordia delle nazioni mai non manca di parlare al cuore degli uomini.

Ma positivi o presunti che siano questi risultati, certo è che in coloro i quali debbono applicarli, domandano una profonda cognizione, sia del diritto delle genti che regge tutti gli stati, sia della particolare

posizione in cui relativamente allo stato di cui si esercita l'autorità, trovansi quelli che hanno interesse immediato nel giudizio. In addietro potevasi dire che i principj conducenti a questo genere di giudizj erano il segreto della politica. Le nostre istituzioni hanno un carattere di franca e leale liberalità. Esse che non cessano d'insinuare verso lo stesso nemico i riguardi dovuti all'uomo, comandano verso l'altrui proprietà il più alto rispetto: e perchè la ragione di guerra dispensi da questo, esigono che tutte siano comprovate le condizioni per le quali la necessità della difesa o della giusta prevenzione comandino il sagrifizio degl'interessi individuali all'interesse prevalente della sicurezza generale.

Da queste considerazioni sono condotti i magistrati che il Re ha creati giudici delle prede marittime. Essi esercitano un gravissimo ramo di giustizia amministrativa; e mentre pronunciano sugli effetti di un atto che per sè stesso apparisce semplicissimo, nella loro decisione involgono la ragione pubblica dei popoli, la bellica economia dello stato, la convenienza del commercio e il sistema intiero della morale universale.

Tutti questi grandi oggetti debbon essere principalmente presenti a voi che per officio posti fra le parti ed i giudici non potrete separare dalla privata la causa pubblica, senza mancare enormemente alla santità del carattere che vi è dato. In ogni altro genere di

decisione, la meno felice combinazione de' misti interessi, comunque sia sempre deplorabile, può non di meno trovare un qualche compenso, sia nella prudenza del Governo, sia nella indulgenza o nella tolleranza dei cittadini. Ma le decisioni sulle prede marittime, trovando necessariamente un giudice nella opinione delle nazioni estere interessate, se non presentano una perfetta combinazione di tutti gli elementi che in esse debbon concorrere, nuocono senza riparo alla dignità dello stato.

Di fatti ove la severità de' principj venisse rattemperata troppo a favor de' predati, si darebbe in nostro danno incoraggiamento alla malizia insidiosa; se troppo si rattemperasse a favore de' predatori, si avvilirebbe la lealtà nazionale. Certamente che i

magistrati ai quali è tra noi affidata sì difficile incumbenza, hanno nei loro lumi e nello zelo loro per la gloria della nazione de' grandi mezzi onde non temere gli effetti della sorpresa. Voi medesimi, o signori, non dirigerete giammai l' influenza del vostro uffizio, che alla piena manifestazione di tutt'i motivi che possano provocare un giudizio degno del suffragio di quegli stessi che dovranno succumbere. Ma le considerazioni che ne ho premesse, vi dimostreranno abbastanza quanto grandi siano gl' impegni che assumete nella qualità di avvocati presso il consiglio delle prede.

Però non meno grande per altri riguardi, giudico io, o signori, essere l' ufficio vostro presso il consiglio del sigillo dei titoli.

Le nostre costituzioni hanno sapientemente abolito ogni genere di feudalità, stato per sì lungo tempo il flagello de' popoli e dei governi. Riguardandosi essa come un corpo intermedio, gli avviliva entrambi, sia che vicina al Re volesse partecipare della suprema potenza, sia che avvicinandosi al popolo volesse farlo servire alla propria cupidigia. Il Regno d' Italia non ha che cittadini eguali fra loro sotto l' autorità della legge, e l' autorità della legge non istà che nel Re e ne' magistrati che a norma del Re la esercitano. Ogni distinzione perciò che possa aversi fra noi, essenzialmente consiste in una onorificenza provocata dal solo merito e dai servigi resi alla patria.

Dei titoli quindi sono stati istituiti per esprimere questa onorificenza,

ed è stato istituito ne' maggiorascati un mezzo di perpetuare questi titoli, mezzo che nulla detraendo ai principj fondamentali dello stato, nè alla fortuna del medesimo, egregiamente si compone con la giustizia delle rimunerazioni pubbliche, per tener calda negli animi, colla lusinga dell'esempio, l'emulazione della virtù.

Esaminare le dimande, aprire a queste la via ond' essere accolte dal Re se siano conformi agli statuti costituzionali ed ai regolamenti, e reprimerle se vi sieno opposte, ecco il primario officio del consiglio del sigillo dei titoli. L' officio vostro, o signori, si è di presentare queste domande a nome de' cittadini benemeriti, e di accompagnarle col corredo degli atti che debbono giustificarle. Voi siete adunque i primi

consiglieri e patrocinatori di un genere di cause che, mentre presenta i caratteri di una largizione graziosa, vuole però essere retto da un doppio riguardo di giustizia. Debbe il cittadino poter conseguire un premio che la legge dello stato propone, se veramente ne sia meritevole; e debbe lo stato esigere che una severa economia sia posta alla distribuzione di questo premio, se esso sta in una eccezione fatta all' ordine generale.

Ma io non posso dire di quella prudente circospezione che in sì delicata materia il senso pubblico vi domanda, senza rammentarvi che perciò che riguarda le funzioni vostre, tanto presso il consiglio dei titoli quanto presso il consiglio delle prede, presso il consiglio di stato

e presso la corte di cassazione, la opinione pubblica vi carica di una grande risponsabilità. Essa terrà dietro non alla condotta individuale di ciascheduno di voi, ma al complesso di quanto sarà riputato opera del vostro corpo, che con sì solenni auspicj creato e chiamato a sì alti oggetti, quali ho accennati fin qui, da voi soli può omai prendere e carattere e fortuna.

Stampato per cura di L. Nardini,
Ispettore della Stamperia reale.